

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-642 del 11/02/2019
Oggetto	DPR 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA SYSTEM SPA - DIVISIONE NUOVA ERA DI CASALGRANDE
Proposta	n. PDET-AMB-2019-645 del 11/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno undici FEBBRAIO 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.9100/2018

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "SYSTEM Spa – Divisione NUOVA ERA" - Casalgrande.

LA DIRIGENTE

Visto l'art. 16, comma 3, della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata dalla Ditta "**SYSTEM Spa – Divisione NUOVA ERA**" avente sede legale in comune di **Fiorano Modenese – Via Ghiarola Vecchia n.73** - Provincia di Modena, concernente l'impianto per l'attività di progettazione e produzione di sistemi per la movimentazione dei materiali, logistica e linee automatizzate per il settore ceramico ubicato in Comune di **Casalgrande – Via Cà del Miele n.12** – Provincia di Reggio Emilia, acquisita al protocollo di ARPAE n.prot.PGRE/3121 del 13/03/2018 e successive integrazioni acquisite rispettivamente in data 18/05/18 e 28/08/18;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione allo scarico di acque meteoriche in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Autorizzazione allo scarico di acque meteoriche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art. 4 commi 1 e 2 del D.P.R.n.227/2011; art. 10, comma 4 della L.R. n. 15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Vista la relazione tecnica dell'ARPAE Servizio Territoriale - Distretto Nord, Scandiano e Castelnovo né Monti con atto PGRE/6400 acquisito in data 22/05/2018;

Visto il Nulla Osta del Comune di Casalgrande n.prot.6273 acquisito agli atti in data 18/05/2018, in merito allo scarico in pubblica fognatura;

Visto il parere favorevole del Comune di Casalgrande n.prot.21546 acquisito agli atti in data 5/12/2018, in merito alla conformità urbanistica;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

DETERMINA

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per l'impianto della Ditta "**SYSTEM Spa – Divisione NUOVA ERA**" ubicato nel comune di **Casalgrande – Via Cà del Miele n.12** - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acque	Autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. 152/06
Acque	Autorizzazione allo scarico di acque meteoriche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs. 152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2017-2671 del 25/05/2017;

3) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituente parte integrante del presente atto:

- Allegato 1 – Scarico di acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. 152/06;

- Allegato 2 – Scarico di acque meteoriche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs. 152/06;

- Allegato 3 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.272 del D.Lgs.152/06.

- Allegato 4 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Scarico di acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. 152/06.

Lo stabilimento oggetto della presente domanda di autorizzazione genera le seguenti tipologie di scarico recapitanti in pubblica fognatura:

- Scarico S1: trattasi di acque meteoriche che investono parte del piazzale ed il fabbricato.
- Scarico S2: trattasi di scarico derivante dai reflui domestici dei servizi igienici e degli spogliatoi dello stabilimento, non oggetto di autorizzazione in quanto sempre ammesso ai sensi dell'art.124 del D.Lgs 152/06, nel rispetto del Regolamento di fognatura del gestore del SII.
- Le acque di condensa generate dal compressore d'aria presente al piano seminterrato (reparto attrezzatura) sono raccolte in apposito contenitore a tenuta e smaltite come rifiuto presso ditte specializzate.

Prescrizioni per scarico S1

1. Il pozzetto di ispezione deve essere di tipo regolamentare e tali da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Devono essere accessibili al personale del Gestore della pubblica fognatura addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
2. È vietato, ai sensi del vigente Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, utilizzare le condotte, le caditoie o griglie lineari di scarico di acque meteoriche per scarichi diversi dalle acque meteoriche.
3. Gli effluenti dovranno essere sottoposti a trattamento per la separazione dei solidi e degli oli minerali prima dell'immissione in pubblica fognatura.
4. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi, nonché i reticoli fognari interni e relativi pozzetti/griglie, devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
5. Le frazioni separate dagli impianti di trattamento, siano questi a matrice prevalentemente inorganica oppure organica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
6. Ai sensi dell'art.128, comma 2° del D.Lgs. n. 152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.
7. Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 2 – Scarico di acque meteoriche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs. 152/06

Lo stabilimento oggetto della presente domanda di autorizzazione genera le seguenti tipologie di scarico recapitanti in corpo idrico superficiale:

- Scarico S3: trattasi di acque meteoriche che investono parte del piazzale e che recapitano in corpo idrico superficiale in particolare nel Rio Razzone. La ditta dichiara che su tali aree, le cui acque meteoriche convogliano nel punto di scarico S3, non si generano acque reflue di dilavamento o di prima pioggia non essendo interessate dallo svolgimento di attività e che sulle stesse, come dichiarato nella precedente valutazione del 2016, avviene unicamente il transito dei mezzi anche pesanti connessi all'attività. Tale tipo di utilizzo delle aree esterne ricade in quanto previsto al punto 8.1.1 – III lettera C della DGR 286/2005 e risultano escluse dagli obblighi relativi alla gestione delle acque di prima pioggia secondo la stessa DGR. Si ritiene comunque opportuno che la ditta predisponga un Piano di gestione delle aree impermeabili scoperte, come indicato al paragrafo I, lettera A.2, punto 3.c) della DGR 1860/06, che preveda modalità di gestione dei depositi di rifiuto, procedure per la loro movimentazione e di intervento in caso di sversamenti che possano causare la formazione di acque meteoriche di dilavamento.

Precrizioni

1. predisporre il Piano di gestione delle aree impermeabili scoperte, come indicato al paragrafo I, lettera A.2, punto 3.c) della DGR 1860/06, da trasmettere ad ARPAE entro i 60 giorni dal rilascio della presente autorizzazione.

Allegato 3 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.272 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "**SYSTEM Spa – Divisione NUOVA ERA**" è autorizzata ad attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **progettazione e produzione di sistemi per la movimentazione dei materiali, logistica e linee automatizzate per il settore ceramico** negli impianti ubicati in Comune di **Casalgrande – Via Cà del Miele n.12**, Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.5 – SALDATURA MANUALE (N.7 BANCHI)

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (**3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata**) tramite PEC ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **8 Aprile 2019** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **15 Aprile 2019**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è **prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto

ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E3	SALDATURA MANUALE (N.8 BANCHI)	13400	8,5	6	Materiale Particellare	< 10	
E4	TRATTAMENTI MECCANICI SUPERFICIALI (FRESEA, TORNIO)	2500	8,5	8	Materiale Particellare/Nebbie Oleose	< 10	
E5	SALDATURA MANUALE (N.7 BANCHI)	8200	8,5	8	Materiale Particellare	< 10	

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare e del materiale particellare/nebbie oleose devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per l'emissione n.3 – 4 - 5.

3) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

4) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.PGRE/3121 del 13/03/2018 e successive integrazioni acquisite rispettivamente in data 18/05/18 e 28/08/18.

5) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

6) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

7) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre

letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

8) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta é tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

- a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuarne il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

- Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico

Dalla previsione di impatto acustico allegata, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, emerge che l'attività svolta rispetta i limiti assoluti di immissione in ambiente esterno e i limiti differenziali in ambiente abitativo presso tutti i ricettori considerati.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.